

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1461**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPUGLI, STORTI, GALLI, SABATINI, ARMATO, CAVALLARI NERINO,
BIANCHI GERARDO, COLLEONI, RADI, BIAGGI NULLO, CAIAZZA,
ZANIBELLI, BORRA, SANGALLI, TOROS, SCALIA, COLASANTO***Presentata il 12 giugno 1964*

Adeguamento delle disposizioni relative allo stato, all'avanzamento ed al trattamento degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva, in ausiliaria o a riposo, o dispensati dal servizio per riduzione degli organici, e modifica dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di forti riduzioni negli organici delle Forze armate, già verificatasi al termine della guerra 1915-18 nei confronti dei soli ufficiali, si è ripetuta, con maggior risonanza di effetti, dopo l'ultimo conflitto mondiale e ne sono stati investiti anche i sottufficiali.

Nel primo caso agli ufficiali che dovevano lasciare il servizio fu concesso un riconoscimento morale ed economico rispondente alla situazione di chi non è più in servizio effettivo, ma nello stesso tempo non è ancora in pensione, istituendosi all'uopo la posizione ausiliaria speciale (regi decreti-legge 20 aprile 1929, n. 453, e 22 aprile 1920, n. 472) sostituita successivamente dalla aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio (regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e 15 ottobre 1925, n. 1938).

Ed attraverso quei provvedimenti si assicurarono agli « sfollati » di allora il trattamento economico pari ai quattro quinti di quello spettante ai parigrado in servizio;

l'avanzamento in corrispondenza delle promozioni di questi ultimi; la liquidazione della pensione al termine dell'aspettativa per riduzione di quadri, che durava sino a quattro anni dopo il limite di età del grado.

Alla fine della seconda guerra mondiale, nonostante l'esperienza del passato, si è dato corso allo « sfollamento » dei quadri in modo del tutto diverso: si sono allontanati dal servizio, per questo motivo, moltissimi ufficiali e sottufficiali di carriera, mentre si è giustamente fatto salvo, con vari provvedimenti legislativi, il rapporto d'impiego dei dipendenti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; si sono sistemati in ruolo gli impiegati avventizi delle Amministrazioni dello Stato; si è provveduto mediante concorsi e promozioni, a breve distanza di tempo dallo « sfollamento », ad aumenti di organico del personale militare, in più sono stati assorbiti dal Ministero dell'agricoltura e foreste — e persino con un trattamento economico preferenziale — gli avventizi delle Sezioni pro-

vinciali dell'alimentazione (S. E. P. R. A. L.) create per la sola durata della guerra.

Il modo nel quale si sono svolte le operazioni di « sfollamento » ha determinato, d'altra parte, disparità rilevanti tra le Forze armate e financo nella stessa Forza armata.

Com'è noto, l'effettuazione dello « sfollamento » è avvenuto in base a ventidue decreti dal 1946 al 1949, dando così luogo alle suddette disparità di trattamento per effetto delle diverse decorrenze attribuite ai provvedimenti di cessazione dal servizio, laddove, unica essendo la ragione dell'operazione, identico avrebbe dovuto essere il trattamento del personale che quelle esigenze imposero di allontanare dai quadri attivi.

È certo, ad ogni modo, che con il regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, concernente lo « sfollamento » degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e con i successivi analoghi provvedimenti riguardanti gli ufficiali inferiori della Marina (regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 490), gli ufficiali dell'Esercito (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 gennaio 1945; articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 54), i sottufficiali dell'Esercito e della Marina (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500), i sottufficiali dell'Aeronautica (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220); gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810), si intese assicurare al personale militare « sfollato » un trattamento migliore del normale trattamento di cessazione dal servizio.

Ai termini di quei provvedimenti legislativi, competono infatti agli ufficiali, collocati nella riserva o in ausiliaria ed ai sottufficiali collocati a riposo per la causa di che trattasi:

a) la pensione vitalizia, da liquidarsi all'atto della cessazione dal servizio permanente, con aumento di cinque anni sulla durata del servizio utile;

b) sino al 65° anno di età, dapprima per i soli ufficiali, l'indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza, nella misura stabilita fino al 31 marzo 1948, dal decreto legge 5 ottobre 1945, n. 734, dal 1° aprile detto anno in quella decuplicata, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 814; dal 1° maggio 1954 nella misura di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; ora anche, per i sottufficiali, l'analoga indennità istituita con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

c) un assegno integratore pari:

per i primi due anni alla differenza tra lo stipendio, più l'indennità militare, più il carovita da una parte e gli assegni indicati ai precedenti punti a) e b) dall'altra;

per il successivo periodo sino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età alla differenza tra i quattro quinti dello stipendio, totale, più l'indennità militare, più il carovita da una parte e gli assegni a) e b) di cui innanzi dall'altra.

Senonché, ai fini della determinazione dell'assegno integratore è stabilito che lo stipendio e l'indennità militare si debbono considerare nella misura vigente all'atto della cessazione dal servizio.

Con la recente legislazione delegata, e precisamente con l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si è poi completamente ignorato lo spirito delle leggi di « sfollamento » e dei successivi citati provvedimenti, essendosi bensì prevista la riliquidazione dell'assegno integratore, ma avendolo fatto in modo tale da annullare, in pratica, lo speciale trattamento economico originariamente concesso.

Il citato articolo 32 stabilisce infatti che la riliquidazione dell'assegno mensile deve essere effettuata tenendo conto:

dello stipendio o paga in vigore al 1° luglio 1956, ridotto del 10 per cento;

dell'indennità militare nella misura vigente al 30 giugno 1956.

Si verifica in tal modo che, mentre gli sfollati avrebbero dovuto godere di un trattamento economico decisamente più favorevole di quello spettante ai pensionati, applicando invece l'accennata riduzione del 10 per cento sul nuovo stipendio conglobato, e calcolandosi l'indennità militare nella misura in vigore al 30 giugno 1956, non solo è venuto a scomparire il vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma gli emolumenti dei pensionati risultano addirittura superiori a quelli degli sfollati.

È da tener presente inoltre che le leggi di sfollamento non hanno considerato, per gli ufficiali e sottufficiali aeronaviganti, delle tre Forze armate, l'aliquota delle indennità di volo, compresa ai sensi dei regi decreti 27 luglio 1934, n. 1340, e 20 aprile 1936, n. 913, nella determinazione del trattamento di quiescenza.

Onorevoli colleghi, lo Stato non può dimenticare che le leggi sullo sfollamento sono tutt'ora vigenti ed operanti e che al personale militare sfollato — sul quale hanno pesato e

pesano in modo particolare le conseguenze della guerra perduta — venne concesso uno speciale trattamento economico, a parziale indennizzo del prematuro allontanamento dal servizio. Non è giusto che questo trattamento speciale venga soppresso sino a quando gli interessati non debbano cessarne per ragioni di età o per altri motivi previsti dall'ordinamento.

Sembra dunque necessario correggere, almeno in parte, le imperfezioni e le sproporzioni del sistema legislativo vigente ed a tal fine, sottoponiamo al vostro suffragio la presente proposta di legge, le cui statuizioni corrispondono ai seguenti criteri:

Gli articoli 1 e 2 stabiliscono che, agli effetti delle disposizioni legislative emanate per la riduzione dei quadri imposta dalle note necessità postbelliche, gli ufficiali delle tre Forze armate permangono in ausiliaria (rientrandovi all'occorrenza) per un periodo di otto anni e dodici per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, a partire dalla data del raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio attivo.

Nei riguardi di questo prolungamento della permanenza in ausiliaria fino al termine che sarebbe stato raggiunto se l'ufficiale non fosse stato colpito dalle leggi di sfollamento, va ricordato che i decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e 15 ottobre 1925, n. 1938, i quali regolarono lo « sfollamento » di allora, istituirono la posizione di « aspettativa » per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

Non abbiamo tuttavia, ricalcato quelle antiche disposizioni per non gravare le Amministrazioni militari del lavoro che il mutamento della posizione di stato di tanti ufficiali avrebbe richiesto, e proponiamo perciò il prolungamento della posizione ausiliaria per gli ufficiali che ancora vi si trovano ed il rientro in detta posizione per quelli che hanno già compiuto la permanenza massima prevista in via normale dalle leggi in materia.

Il proposto provvedimento porrà altresì rimedio al controsenso che ufficiali sfollati in giovane età e passati nella riserva per compiuto periodo di ausiliaria, siano da considerarsi perduti dalle rispettive Forze armate, agli effetti del richiamo in servizio per addestramento, mentre ufficiali, dimessi dal servizio permanente effettivo per età, sono ancora suscettibili di richiamo in tempo di pace. Sotto questo profilo la proposta risponde a ragioni etico militari ed al sostanziale interesse organico delle Forze armate, perché in

tal modo il Paese potrà fare pieno affidamento sulle energie vive, difficilmente sostituibili, rappresentate dal personale collocato in congedo anzitempo ed in prevalenza di età assai giovane rispetto al grado rivestito.

L'articolo 3 stabilisce che il periodo trascorso in posizione ausiliaria dagli ufficiali « sfollati » è computato per intero, come servizio effettivo, agli effetti della liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza diretto e di reversibilità, anche se l'ufficiale non sia stato in detto periodo richiamato in servizio.

Questo trattamento, corrispondente a quello previsto dai citati decreti-legge del 1925, è in relazione agli obblighi ed alle limitazioni inerenti alla posizione ausiliaria.

L'articolo 4 chiarisce che, ferme restando la misura e la durata del trattamento economico di sfollamento, la liquidazione definitiva della pensione, all'atto della cessazione dell'ausiliaria, è effettuata in base al servizio utile, siccome è previsto dall'articolo 3, ma detraendone i cinque anni concessi dalle leggi di « sfollamento » in aggiunta al servizio effettivamente prestato. La detrazione è logicamente prevista per il solo caso che dalla cessazione dal servizio attivo al collocamento nella riserva o in congedo assoluto siano trascorsi almeno tredici anni per gli ufficiali, elevati a diciassette per gli ufficiali del ruolo navigante dell'Arma aeronautica, essendo possibile talora che il tempo intercorso tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento del limite di età del grado sia stato minore di cinque anni. In questo caso la detrazione viene ridotta di tanti anni per quanto ne sono necessari per raggiungere rispettivamente tredici o diciassette anni.

Gli articoli 5 e 6 applicano ai sottufficiali, con gli opportuni adattamenti inerenti al loro stato giuridico, le disposizioni proposte per gli ufficiali con gli articoli 1, 2, 3 e 4.

L'articolo 7 prevede per gli ufficiali e per i sottufficiali aeronaviganti delle tre Forze armate, la computabilità in pensione dell'aliquota pensionabile delle indennità di aeronavigazione e di volo spettanti agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica aeronaviganti ed agli ufficiali osservatori dell'Esercito e della Marina.

In effetti l'aliquota di tali indennità è parte integrante del trattamento di quiescenza di questi militari, in relazione ai servizi di aeronavigazione e di volo, computati siccome è prescritto dagli articoli 9 e 12 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, rispettivamente per gli ufficiali e

per i sottufficiali dell'Aeronautica, e dal regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali osservatori dell'Esercito e della Marina.

Per la mancata considerazione dell'aliquota delle indennità di aeronavigazione e di volo nelle leggi di « sfollamento », i militari interessati non hanno mai beneficiato del relativo trattamento economico, risultato minore — nel caso — del normale trattamento di quiescenza.

L'articolo 8 rende utili, ai fini del trattamento di quiescenza, la promozione conseguita nella competente posizione di congedo per la cessazione dal servizio permanente. Precisa tuttavia, nel capoverso, che la riliquidazione, per i già promossi, dovrà avere effetto dalla entrata in vigore della legge, esclusa perciò la corresponsione di arretrati.

L'articolo 9 estende i proposti benefici:

a) agli ufficiali ed ai sottufficiali ai quali fu esteso il trattamento economico di sfollamento per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472;

b) agli ufficiali che optarono per il trattamento anzidetto ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, dell'articolo 12 del regio decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

Il personale di cui alla lettera a) è costituito dagli ufficiali già in servizio permanente e dai sottufficiali già in carriera continuativa, mutilati ed invalidi della guerra 1939-45, ai quali il citato decreto legislativo n. 1472 del 1948 estese appunto il trattamento economico di sfollamento.

Quanto agli ufficiali di cui alla lettera b), si tratta di alcuni gruppi di presfollati, cessati dal servizio permanente effettivo, dopo l'8 settembre 1943, per limiti di età, nei casi di sospensione delle promozioni (ufficiali generali e superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica); per esclusione o rinuncia all'avanzamento (ufficiali di Marina); per collocamento in congedo speciale (ufficiali dell'Aeronautica), ai quali tutti il legislatore ritenne di estendere — purché ne facessero domanda — il trattamento economico di sfollamento, per ragioni di giustizia perequativa nei confronti dei pari grado che erano stati sottoposti, in epoca successiva, alla valutazione generale per la riduzione degli organici.

L'articolo 10 modifica, per quanto concerne gli « sfollati » l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, allo scopo di ripristinare

l'equilibrio fra il trattamento economico di sfollamento e quello attribuito, dal predetto provvedimento delegato, al personale in servizio.

Se è ingiusta ed assurda la soppressione del lieve vantaggio che prima esisteva fra il trattamento economico degli « sfollati » e quello dei pensionati, è addirittura iniqua la riduzione dell'aliquota dei quattro quinti, fissata dalle leggi di sfollamento rispetto al trattamento economico dei parigrado in servizio attivo, mediante la decurtazione del dieci per cento sullo stipendio e la mancata considerazione della nuova indennità militare, decorrente al 1° luglio 1956.

L'articolo 11, subordinando alla domanda degli ufficiali interessati l'applicazione dei benefici risultati dalla proposta di legge, consente in sostanza, a chi preferisca rimanere nella precedente posizione di stato, di rinunciare ai benefici stessi. Ciò perché molti ufficiali, cessati dall'ausiliaria, hanno costituito situazioni di lavoro incompatibili con quella posizione, taleché il rientro in ausiliaria potrebbe per alcuni menomare interessi legittimamente costituiti, che è giusto siano rispettati.

La stessa esigenza non sussiste invece per i sottufficiali, non essendo per essi prevista la modificazione della posizione di stato, che è e rimarrebbe, per tutti, quella di « riserva ».

Informato a questi criteri, il provvedimento legislativo che sottoponiamo al vostro suffragio, risponde ad una esigenza di giustizia, verso una benemerita categoria, le cui aspettative di carriera, conseguenti a regolari reclutamenti e studi ed alla partecipazione alla attività bellica, furono troncate non solo per l'infausta fine del conflitto, ma altresì per un complesso di comprensibili circostanze, idonee però a giustificare una eliminazione così drastica e sperequata, contrastante coi sistemi seguiti nei confronti del personale della cessata Amministrazione dell'Africa italiana e dei dipendenti civili avventizi, assunti questi ultimi, prima e durante la guerra e persino dopo la fine della guerra stessa, dalle pubbliche Amministrazioni.

Dato ad ogni modo il tempo trascorso dallo sfollamento e la varietà delle situazioni individuali determinatesi, il provvedimento proposto, di grande importanza morale, ha limitati riflessi finanziari.

Non è da tacere infine che, mentre l'articolo 10 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e la corrispondente disposi-

zione delle altre leggi di sfollamento, prevedevano il riempiego del personale sfollato nelle Amministrazioni militari, ed eventualmente in altre Amministrazioni dello Stato, questo impegno programmatico non è stato mantenuto.

L'adozione del provvedimento di cui al presente disegno di legge, ovviando nei limiti del possibile alle rilevate ingiustizie e spequazioni, sarà un ulteriore felice passo verso la più alta ricostruzione spirituale delle Forze armate della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 20 gennaio 1948, n. 45, e 3 maggio 1948, n. 543, trasferiti in ausiliaria in applicazione dell'articolo 101 della legge 10 aprile 1954, n. 113, rientrano in questa ultima posizione agli effetti di carriera e amministrativi, con gli obblighi ed i diritti ad essa inerenti, fino ad otto anni dopo il raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente effettivo.

ART. 2.

Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica collocati in ausiliaria ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384; 31 maggio 1946, n. 490, 7 maggio 1948, n. 810, e della legge 10 aprile 1954, n. 114, rientrano in questa posizione, agli effetti di carriera e amministrativi con gli obblighi ed i diritti ad essa inerenti, fino ad otto anni dopo il raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente effettivo.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, la permanenza in ausiliaria ha termine dodici anni dopo il raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente effettivo.

ART. 3.

Il periodo di tempo trascorso nella riserva dagli ufficiali dell'Esercito prima del trasferimento in ausiliaria, ai sensi dell'articolo 101 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nonché il periodo trascorso in ausiliaria dagli ufficiali delle tre Forze armate di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è computato per intero come servizio effettivo agli effetti della liquidazione definitiva della pensione diretta e di reversibilità, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio.

ART. 4.

Resta invariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 5 del decreto 14 maggio 1946, n. 384, dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 543, dall'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 114, e successive modificazioni.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria sarà liquidato agli ufficiali un nuovo trattamento di quiescenza, aggiungendo al servizio utile il tempo valutabile ai termini dell'articolo 3 e detraendo i cinque anni di aumento previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma precedente. La detrazione dei cinque anni sarà effettuata soltanto se dalla cessazione dal servizio permanente effettivo al collocamento nella riserva o in congedo assoluto siano trascorsi almeno tredici anni, elevati a diciassette per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; in caso contrario sarà ridotto di tanti anni per quanti ne manchino al compimento dell'anzidetto periodo di tredici o rispettivamente diciassette anni, comunque saranno applicate le disposizioni di cui alla legge del 25 maggio 1962, n. 417.

Sarà del pari liquidato, in conformità del comma precedente, in base all'ulteriore servizio valutabile ai sensi dell'articolo 3, il trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno raggiunto da oltre otto anni, o da oltre dodici se appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo naviganti, il limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dal servizio permanente.

ART. 5.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, e della legge 10 aprile 1954, n. 114, ed iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva ai sensi dell'articolo 80 della legge 31 luglio 1954, n. 599, il periodo di tempo della data di cessazione dalla carriera continuativa al raggiungimento del limite di età previsto per il grado col quale vennero collocati a riposo, viene computato per intero agli effetti della pensione diretta e di reversibilità anche se il sottufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio.

ART. 6.

Resta invariato il trattamento economico stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, e dall'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 114, e successive modificazioni.

Ai sottufficiali, all'atto del raggiungimento del limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dalla carriera continuativa, sarà liquidato un nuovo trattamento di quiescenza, aggiungendo al servizio utile il tempo valutabile ai termini dell'articolo 5 e detraendo i cinque anni di aumento previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma precedente.

La detrazione dei cinque anni sarà effettuata soltanto se dalla cessazione della carriera continuativa al raggiungimento del limite di età sopra indicato, siano trascorsi almeno cinque anni; in caso contrario sarà ridotta di tanti anni per quanti ne manchino al compimento del quinquennio.

Sarà del pari riliquidato, in conformità dei commi precedenti, in base all'ulteriore servizio valutabile ai sensi dell'articolo 5, il trattamento di quiescenza ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto per il grado con il quale cessarono dalla carriera continuativa.

ART. 7.

Agli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate, che per le loro mansioni fisse o temporanee espletate abbiano goduto, mentre erano in servizio, della indennità di aeronavigazione o di volo, sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento economico previsto rispettivamente dall'articolo 4, primo comma e dall'articolo 6, primo comma, della presente legge, l'aliquota di pensione maturata in dipendenza dei servizi di aeronavigazione o di volo, computati secondo le norme stabilite dai decreti-legge 27 luglio 1934, n. 1340, e 20 aprile 1936, n. 913.

ART. 8.

Gli ufficiali ed i sottufficiali collocati nella riserva, in ausiliaria o a riposo, in applicazione dei provvedimenti legislativi di cui ai precedenti articoli, e che abbiano conseguito o conseguano, nella competente posizione di congedo, con anzianità anteriore alla data in cui ha termine il diritto al trattamento

economico di sfollamento, la promozione al grado immediatamente superiore a quello con il quale cessarono dal servizio permanente, acquistano diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati a seguito di tale promozione ed alle indennità previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella misura corrispondente al grado così conseguito.

Il trattamento di cui al comma precedente è esteso agli ufficiali che valutati e giudicati idonei all'avanzamento, furono collocati in congedo prima dei limiti di età del grado « per sfollamento », oppure collocati in congedo per raggiunti limiti di età. I sottufficiali collocati a riposo in applicazione dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo 5 e successivamente iscritti nella riserva ai sensi dell'articolo 80 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che precedevano nel ruolo del servizio permanente, i parigrado rimasti in servizio promossi con decorrenza anteriore a quella in cui essi ne cessarono, sono valutati per l'avanzamento, e se idonei, sono promossi con anzianità uguale a quella dei predetti pari grado con diritto ai benefici di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali ai quali fu esteso il trattamento economico di sfollamento per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ed agli ufficiali ai quali fu esteso per effetto dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

ART. 10.

L'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito in aggiunta al trattamento di quiescenza dagli ufficiali e sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato tenendo conto delle seguenti competenze:

- stipendio o paga in vigore;
- quote di aggiunta di famiglia;
- indennità militare nella misura vigente al 1° luglio 1956;

— assegno personale di sede, per coloro che al 30 giugno 1955 risiedevano in comune avente una popolazione superiore ai 700.000 abitanti.

Nella riliquidazione suddetta non va considerata la soppressa indennità di caropane.

ART. 11.

I benefici economici derivanti dall'applicazione della presente legge avranno effetto dalla data della sua approvazione.

ART. 12.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.